

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 24 del 2/4/2012
Il Presidente Il Segretario
F.to Frigerio Ft.to Urbano



Unità Organizzativa Servizi Sociali

REGOLAMENTO

DELLA

CONSULTA DEL VOLONTARIATO

INDICE

Articolo 1 - Consulta Comunale del Volontariato

Articolo 2 – Composizione della Consulta

Articolo 3 - Competenze della Consulta

Articolo 4 - Organi della Consulta

Articolo 5 - Procedure

Articolo 6 – Pareri

Articolo 7 – Ufficio di supporto

Articolo 8 – norme transitorie

ART. 1

Consulta Comunale del Volontariato

È istituita presso il Comune di Bresso la Consulta Comunale delle organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale.

ART. 2

Composizione della Consulta

La Consulta Comunale del Volontariato è composta da:

- a) due Consiglieri Comunali: uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- b) un rappresentante per ogni Ente, Organismo o Associazione senza scopo di lucro che faccia richiesta di partecipazione alla Consulta, che sia iscritto ad Albi o Registri pubblici o comunque riconosciuto dall'ordinamento italiano e che dichiari essere impegnato in attività di solidarietà sociale sul territorio di Bresso.

ART. 3

Competenze della Consulta

La Consulta Comunale del Volontariato è organismo di partecipazione del Comune, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 72 dello Statuto Comunale.

La Consulta è il luogo:

- a) di promozione e sostegno delle organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- b) di cognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
- c) di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale;
- d) del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;
- e) di promozione della partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani.

ART. 4

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Comunale del Volontariato:

- il Presidente
- l'Assemblea dei Rappresentanti.

Il Presidente:

- è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti tra i membri della stessa con le modalità previste dal successivo articolo 5;
- rappresenta la Consulta;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti della Consulta, composta ai sensi del precedente articolo 2
- introduce e riferisce sull'ordine del giorno;

- organizza e dirige i lavori della Consulta assicurando la massima partecipazione e l'espressione di tutti i suoi orientamenti;
- raccoglie e presenta all'Assemblea le istanze e le proposte dei Rappresentanti della Consulta;
- riceve per conoscenza, nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale, l'ordine del giorno di tutte le convocazioni delle Commissioni Consiliari;
- sottoscrive tutti gli atti della Consulta;
- partecipa di diritto a tutte le Commissioni Consiliari Permanenti;
- nomina tra i rappresentanti dell'Assemblea un Vice Presidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente assumendone tutte le funzioni.

L'Assemblea dei Rappresentanti:

- è costituita dai rappresentanti di cui all'art. 5, comma 1. Ogni rappresentante ha diritto di voto;
- elegge il Presidente con le modalità previste dal successivo articolo 5;
- formula proposte agli organi competenti;
- esprime i pareri di cui all'art. 6 e assume l'iniziativa su tutte le materie inerenti il Volontariato di Solidarietà Sociale, in particolare, sulle materie di cui all'art. 3;
- propone modifiche e integrazioni del presente Regolamento.

ART. 5 Procedure

Ogni Ente, Organismo o Associazione di cui all'art. 2, nomina un Rappresentante effettivo e un membro supplente che, in caso di impedimento del Rappresentante, ne assume tutte le funzioni.

Ogni Rappresentante, in caso di mancanza del supplente, potrà delegare altra persona appartenente alla propria Associazione. Ogni eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Consulta almeno un giorno prima della seduta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo posta elettronica e, a richiesta del Rappresentante, a mezzo posta ordinaria o a mezzo fax.

La convocazione di norma è inoltrata una decina di giorni prima della data stabilita per la seduta dell'Assemblea.

In caso di particolare necessità ed urgenza la Consulta può essere convocata almeno cinque giorni prima della seduta.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno dei Rappresentanti assegnati).

In seconda convocazione le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

La Consulta delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei Rappresentanti presenti).

La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano oppure segreto qualora lo richiedesse 1/3 dei presenti; in quest'ultimo caso è riportato sul verbale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Assemblea elegge il Presidente a maggioranza dei 2/3 dei rappresentanti assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in sedute successive da tenersi entro 15 giorni e il Presidente viene eletto se ottiene la maggioranza assoluta (metà più uno dei rappresentanti assegnati).

Il Presidente rimane in carica per tre anni e può essere rieletto una volta sola.

La mozione di sfiducia del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Rappresentanti e deve essere messa in discussione entro 10 giorni dalla presentazione; la stessa viene votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta (metà più uno dei rappresentanti assegnati).

Il Presidente decade inoltre per dimissioni volontarie e in caso assenza prolungata o impedimento senza giustificato motivo.

In caso di decadenza del Presidente decade anche il Vice Presidente.

Entro 10 giorni dalla decadenza del Presidente viene convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

E' causa di esclusione dalla Consulta il perseguimento di fini non leciti e l'accertata non veridicità della dichiarazione di cui all'art. 2 lettera b).

In caso di mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea della Consulta per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, alle Associazioni, Enti Organismi viene inviato un richiamo formale per richiedere di presentare adeguate motivazioni pena la decadenza a componente della Consulta. La decadenza viene decretata dal Presidente.

ART. 6

Pareri

L'Amministrazione Comunale richiede il parere obbligatorio, preventivo ma non vincolante, della Consulta del Volontariato nei casi seguenti:

- a) su tutti gli atti di indirizzo e di programmazione in materia di Volontariato proposti alla Giunta e al Consiglio Comunale; copia del parere, se espresso, deve essere allegato all'atto adottato;
- b) prima della presentazione del Bilancio Preventivo Comunale alla Giunta e al Consiglio, relativamente alle materie sociali, Il Sindaco e l'Assessore al Bilancio devono presentare il Bilancio alla Assemblea della Consulta con congruo anticipo per dare alla Consulta la possibilità di redigere il proprio parere; copia del parere deve essere allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio.

ART. 7

Ufficio di supporto

E' costituito l'ufficio di supporto della Consulta del Volontariato.

L'Ufficio ha le seguenti funzioni:

- a) partecipa in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione di azioni da sottoporre all'Assemblea;
- b) garantisce il necessario supporto organizzativo ed amministrativo, con particolare riguardo alla raccolta dei dati territoriali in materia di volontariato e solidarietà sociale;
- c) redige i verbali dell'Assemblea e cura tutti gli atti della Consulta.

L'Ufficio di supporto ha la sede presso il Comune ed è coordinato da un operatore del Servizio Sociale, nominato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 8

Norme transitorie

Ai fini della costituzione della Consulta l'Amministrazione Comunale invita i le Associazioni, Enti e Organismi, di cui all'art. 2 lett. b) a nominare i loro rappresentanti.

Alla prima seduta dell'Assemblea dei Rappresentanti vengono invitati tutti i soggetti di cui al comma precedente e tutti i soggetti del territorio che operano in materia di volontariato. A tale scopo il Sindaco convoca la prima seduta dell'Assemblea almeno dopo trenta giorni, ed entro e non oltre sessanta, dall'istituzione della Consulta.

Nella prima seduta dell'Assemblea i suddetti soggetti sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione alla Consulta e a nominare i rappresentanti di cui all'art. 2 lett. b). Le nomine devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre trenta giorni dalla data della prima seduta.

Al fine di consentire la partecipazione di tutti i Rappresentanti di cui all'art. 2, la seconda seduta dell'Assemblea viene convocata almeno dopo trenta giorni, ed entro e non oltre sessanta, dalla data della prima seduta dell'Assemblea.

Il Presidente viene eletto nella seconda seduta dell'Assemblea.

Fino all'elezione del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.